

n. 8570/2025 v.g.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione IV Civile*

*procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno	Presidente
Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

nel procedimento di reclamo *ex art. 14 terdecies*, c.u., della L. n. 3/2012 iscritto al n. 8570/2025 v.g. promosso da:

con l'Avv.

*Parte reclamante*

***nei confronti di***

con l'Avv.

*Parte resistente*

***nonché nei confronti di***

con l'Avv.

*Parte resistente*

riunito in camera di consiglio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,



ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Con ricorso depositato in data 28.1.2025 \_\_\_\_\_ si è rivolto a questo Tribunale domandando che i crediti concorsuali non integralmente soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 17/2018 l.p. aperta a suo carico con decreto del 18.1.2019 e successivamente dichiarata chiusa con decreto del 18.10.2024 siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti stante la dedotta ricorrenza di tutte le condizioni di cui all'art. 14 *terdecies* della L. n. 3/2012.

\_\_\_\_\_, creditrice chirografaria ammessa al passivo, ha formulato osservazioni opponendosi alla concessione del beneficio richiesto da \_\_\_\_\_ rilevando, da un lato, che il proprio credito sarebbe rimasto insoddisfatto ad esito della procedura sovraindebitamentaria nonché, dall'altro, che il ricorrente nell'assunzione delle proprie ingenti obbligazioni avrebbe agito in modo gravemente colposo.

Il tribunale, acquisito il parere del liquidatore dott. \_\_\_\_\_, con decreto del 9.4.2025 ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.

Il giudice *a quo* ha invero evidenziato che *“per valutare se il fideiussore sia o meno in grado di far fronte al debito contratto si deve far riferimento alla sua condizione reddituale e patrimoniale al momento della stipulazione della fideiussione”* di modo che rimane circostanza irrilevante ai fini della concessione dell'esdebitazione *“la situazione reddituale e patrimoniale del debitore principale”* con la risolutiva notazione per cui *“il liquidatore nella propria relazione ha dato atto che l'odierno ricorrente, dal 2006 al 2009, aveva contratto fideiussioni sproporzionate rispetto alla sua capacità reddituale e patrimoniale”*.

Con ricorso depositato in data 18.4.2025 \_\_\_\_\_ ha quindi proposto reclamo ai sensi dell'art. 14 *terdecies*, c.u., della L. n. 3/2012 avverso detta statuizione domandandone l'integrale riforma.

Più in particolare, parte reclamante ha rilevato che la propria situazione di sovraindebitamento sarebbe riconducibile esclusivamente al fallimento (dichiarato in data 19.6.2014 da parte di questo Tribunale a seguito dell'infelice esito di un tentativo di concordato preventivo avviato già nel corso dell'anno 2012) della società



della quale egli era stato socio per il 20% nonché consigliere di amministrazione dal 22.4.2009 al 3.4.2011 ed in relazione alla quale, fra il 2006 ed il 2009, aveva rilasciato diverse garanzie fideiussorie in favore di svariati istituti di credito per un complessivo importo di € 10.807.935,98=.

Senonché, nell'intervallo di tempo compreso fra il 2006 ed il 2009, la debitrice principale \_\_\_\_\_, ancorché stesse ponendo in essere operazioni tese a contrastare un *trend* negativo emerso già nel corso del 2009 e che si sarebbe acuito nel 2011, risultava grandemente patrimonializzata.

Di conseguenza, non sussisterebbero le condizioni per affermare che il sovraindebitamento sia stato determinato da un ricorso colposo al credito e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore, come confermato da un lato dal rilievo per cui quest'ultimo – di professione architetto – risultava gravato a titolo “personale” esclusivamente da due contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente nel 2005 e nel 2006 per un valore di € 105.000,00= e di € 115.000,00= nonché dall'altro dalla circostanza per cui in sede di apertura della procedura liquidatoria il giudice avesse chiesto approfondimenti in merito alla genesi dell'indebitamento all'esito dei quali l'aveva ritenuta all'evidenza compatibile con l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Quanto poi alla posizione di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha evidenziato come quest'ultima in sede fallimentare abbia beneficiato quale creditrice ipotecaria di un pagamento di misura apprezzabile di guisa che alcun rilievo potrebbe avere la circostanza per cui il suo residuo credito chirografario (di importo pari ad € 1.492.798,32=) sia rimasto sostanzialmente insoddisfatto in sede sovraindebitamentaria.

Con memoria depositata in data 23.5.2025 si è costituita in giudizio domandando il rigetto del reclamo avversario, reiterando le contestazioni già sviluppate dinanzi al giudice di prime cure.

Analoghe contestazioni sono state altresì svolte da \_\_\_\_\_, costituitasi soltanto in sede di reclamo con memoria depositata in data 27.5.2025.



Il contraddittorio risulta correttamente istaurato con la notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza ad opera di parte reclamante nei confronti di tutti i creditori concorsuali.

All'udienza del 28.5.2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti, contestando quelli avversari, ed hanno insistito nelle rispettive istanze mentre il Tribunale si è riservato la decisione.

--=o0o=--

Il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ non può trovare accoglimento.

Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità opposta all'udienza del 28.5.2025 da parte di \_\_\_\_\_ in merito alla costituzione avvenuta soltanto in sede di reclamo di \_\_\_\_\_ è infondata posto che nel caso di procedimenti camerali plurisoggettivi la legittimazione a contraddire in sede di reclamo va riconosciuta a tutte le parti del procedimento di primo grado (e dunque anche a quelle che lì non si erano costituite), fermo peraltro da un lato che il rito camerale non contempla preclusioni di sorta e dall'altro che \_\_\_\_\_, per mezzo della propria memoria, si è limitata a svolgere argomentazioni comunque rientranti nel perimetro decisorio assegnato al Tribunale.

Tanto premesso, il ricorso depositato da \_\_\_\_\_ va rigettato stante in particolare la mancata dimostrazione dell'assenza della causa ostativa di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, lett. a), della L. n. 3/2012 ove si stabilisce che l'esdebitazione è esclusa "*quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali*".

Al riguardo, va rilevato che pur alla luce dell'evidente *favor* serbato da parte del legislatore nei confronti dell'istituto dell'esdebitazione, deve ritenersi che grava sul sovraindebitato ricorrente *ex art. 14 terdecies* della L. n. 3/2012 l'onere di dimostrare tanto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma I, quanto l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, e, questo, sia in considerazione del carattere spiccatamente premiale del beneficio richiesto sia alla luce del generale principio di



vicinanza della prova (per un'indicazione in questo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 22.9.2022, n. 27843).

Orbene, la causa ostativa in esame impone di verificare quale sia stato l'atteggiamento del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni che ne hanno comportato il sovraindebitamento con la conseguenza per cui l'esdebitazione può essere concessa soltanto qualora, rispetto a detto contegno, possa escludersi un rimprovero (qualificato dal legislatore in termini di mera colpa senza ulteriori precisazioni) nei confronti del debitore medesimo ma possa invece affermarsi che egli ha agito con correttezza (in tal senso si esprime anche la relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012).

La relativa valutazione, a ragione del collegio, deve avere un carattere complessivo ed abbracciare dunque una pluralità di elementi quali l'entità e la qualità delle obbligazioni assunte dal debitore e la sua condizione personale, patrimoniale, reddituale e finanziaria nonché, qualora si tratti di obbligazioni fideiussorie (come nel caso in esame), la condizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore principale oltreché la sua natura.

Inoltre, rispetto in particolare all'assunzione di obbligazioni nei confronti di istituti bancari o comunque di operatori professionali assoggettati all'atto della concessione del credito a particolari oneri istruttori e di verifica delle condizioni di solvibilità del cliente, ritiene il collegio che l'omesso o incompleto adempimento dei prescritti incumbenti non possa valere di per sé solo – in difetto di una espressa previsione normativa - ad escludere la colpa del debitore bensì concorra, unitamente agli altri elementi sopra elencati, ad arricchire il giudizio del giudice dell'esdebitazione.

Tutto ciò premesso, alla luce degli atti acquisiti e delle relazioni del liquidatore, emerge che – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - ha assunto un complesso di obbligazioni di enorme importo in modo colposo e sproporzionato alle sue capacità patrimoniali.

Risulta infatti che a partire dall'anno 2005, quando *“aveva appena iniziato l'attività professionale”* (cfr. relazione del liquidatore), oltre a contrarre *“in proprio”*



due mutui fondiari, rispettivamente nel 2005 e nel 2006 per gli importi di 105.000,00= ed € 115.000,00=, ha sistematicamente rilasciato fideiussioni per importi ingentissimi i quali, ove assommati, producono il risultato di € 10.807.935,98=.

Questo, peraltro, in relazione a debitori principali i quali rivestivano la qualità di imprenditori commerciali in quanto tali comunque esposti al comune rischio d'impresa ed alle fluttuazioni dei settori di mercato di riferimento.

Orbene, l'entità delle obbligazioni di garanzia assunte appare in grado, nel caso in esame, di obliterare la rilevanza della situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore principale \_\_\_\_\_ fermo che \_\_\_\_\_, in quanto ricollegato a detta società sia sul versante proprietario che gestorio, non poteva non conoscerne le condizioni di tensione determinatesi, a quanto consta, già nel 2009 e che ne avrebbero poi cagionato il fallimento nel 2014.

Né del resto è stato dimostrato che all'atto dell'assunzione delle diverse obbligazioni menzionate (quanto alle fideiussioni, l'insorgenza dell'obbligazione coincide con il loro rilascio: cfr. ad esempio Cass. Civ., Sez. III, 28.2.2019, n. 5810), \_\_\_\_\_ disponesse di risorse sufficienti ad escludere una – evidente – valutazione di sproporzionalità rispetto agli impegni complessivamente assunti.

Né, ancora, il pur ipotetico contegno omissivo delle banche potrebbe portare ad escludere la consapevolezza in capo al garante di un impegno fideiussorio chiaramente abnorme.

In conclusione, il sovraindebitamento di \_\_\_\_\_ risulta imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato alle sua capacità patrimoniali: il reclamo va dunque rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

--=o0o=--

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.



Più in particolare, trattandosi di un procedimento regolato dagli artt. 737 ss. c.p.c. (cfr. art. 14 terdecies, c.u., della L. n. 3/2012), appare corretto fare applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile di complessità media, con riconoscimento del parametro medio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ ;
- condanna \_\_\_\_\_ a rimborsare a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ le spese del presente giudizio che liquida per ciascuna in € 2.833,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
- dà atto ai sensi dell'art.13, c. I *quater*, del D.P.R. n. 115/2002 che l'impugnazione proposta da \_\_\_\_\_ è stata qui rigettata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.10.2018, n. 26907).

Si comunichi.

Brescia, camera di consiglio del 28 maggio 2025

Il Presidente

Dott.ssa Simonetta Bruno

